

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2439

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1996

Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

ONOREVOLI SENATORI. - E a tutti nota la paradossale situazione in cui si è venuta a trovare una parte di docenti vincitori di concorso ordinario bandito nel lontano 1990.

Questi docenti, pur essendo stati dichiarati vincitori di concorso per merito, dopo selettivi esami, non hanno mai potuto ricoprire le cattedre o posti a loro destinati a seguito di un tardivo deposito della graduatoria da parte dell'Amministrazione scolastica (dopo il 31 agosto 1992).

I successivi interventi di razionalizzazione scolastica con l'applicazione dei rapporti alunni-classe, ha aggravato la loro sfortunata situazione, tant'è vero che lo stesso Parlamento si è reso conto dell'ingiustizia a loro perpetrata, ed è intervenuto con apposita norma che ha di fatto «garantito» la cattedra o posto nel tempo (articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Orbene, dopo diversi anni, questi docenti pur avendo «virtualmente» la titolarità delle cattedre accantonate, non percepiscono alcun effetto giuridico ed economico per via delle ulteriori limitazioni all'assunzione nel pubblico impiego.

Paradossalmente, l'Amministrazione scolastica nomina sulle stesse cattedre personale supplente precario elargendo regolare retribuzione economica e infoltendo il tanto famigerato «fenomeno del precariato».

I docenti accantonati assistono impassibili ed increduli a questa «beffa» prodotta da un vuoto legislativo e grande si può immaginare il loro grido di disperazione.

A questo punto, è nostro dovere costituzionale colmare questa non democratica situazione prodotta involontariamente da una serie di norme emanate sin dal 1992 fino a tutt'oggi. Se si considera che i loro colleghi vincitori di concorso ordinario con graduatoria depositata entro il 31 agosto 1992, sono a tutt'oggi regolarmente in servizio, è palese la grossolana disparità di trattamento a loro riservata in contrasto anche con l'articolo 3 della Costituzione italiana. La restituzione di un loro diritto permetterebbe alle casse dello Stato di poter utilizzare questi docenti per la sostituzione di quello assente che altrimenti, andrebbe ad assumere personale supplente con aggravio di spese e aumento dei precari.

Il presente disegno di legge rispecchia anche la volontà di diverse forze politiche che si sono attivate con numerose iniziative parlamentari. È opportuno, se non proprio necessario, dare urgente risposta a questo esiguo numero di docenti (circa 150 in tutt'Italia) che certamente vivono, insieme ai loro figli, una poco nobile situazione di sostentamento economico, non percependo alcun stipendio sin dal lontano 1992: il resto viene lasciato al buon senso e alle coscienze umane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I docenti, che hanno titolo per la copertura dei posti accantonati di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1996-97 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

